



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

Aut. 30/2019

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, riunito in camera di consiglio in persona dei sottoindicati componenti

dott.	Rocco Valeggia	Presidente rel.
dott.ssa	Alessandra Maurizio	Giudice
dott.	Lorenzo Gazzola	Giudice onorario
dott.ssa	Giulia Gallinari	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto il ricorso con il quale è stato promosso il presente procedimento da parte della madre [REDACTED], cittadina rumena, ex art. 330 c.c. nei confronti del padre [REDACTED], cittadino turco, per sentir dichiarare la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore [REDACTED], cittadino turco;

considerato che al di là del merito del procedimento secondo il racconto migratorio prospettato dalla madre, in Italia per sua scelta con il minore dal 2007, dopo aver ottenuto unicamente l'autorizzazione in ordine al rilascio del passaporto per il minore in assenza del consenso del padre da parte di un Tribunale della Romania, ove sempre per sua scelta si era in precedenza trasferita con il figlio, va preliminarmente affrontata la questione della normativa applicabile;

ritenuto che la ricorrente fonda la sussistenza della possibilità di adire il Tribunale per i Minorenni con ricorso, sulla base della considerazione degli art. 333 e 330 c.c. vanno intese come norme di protezione dei minori di applicazione necessaria, ex art 17 legge 210/1995, indicandola come tesi generalmente suffragata dalla dottrina;

rilevato che, prescindendo dal fatto che la giurisdizione viene preliminarmente individuata ex art. 3 legge 210/1995 dal domicilio o dalla residenza in Italia del convenuto, in questo caso secondo le informazioni fornite residente in Turchia e cittadino turco, salvo diverso accordo tra le parti, qui insussistente, anche argomentando secondo la prospettazione della ricorrente non appare sussistente la competenza di questo Tribunale per i minorenni, poichè, diversamente dalla nozione di ordine pubblico, la norma di applicazione necessaria prevista dall'art. 17 della legge 218/1995 (vedi Cass. n. 3646/2013), invocata dalla ricorrente, esclude l'operare stesso delle norme di conflitto di diritto internazionale privato, in quanto deve essere applicata anche quando, sulla base di queste ultime, dovrebbe essere applicato il diritto straniero, essendo inderogabile, oltre anche quelle dell'ordine pubblico interno, ma che tale norma va intesa come quella elaborata dal legislatore al fine di tutelare interessi fondamentali dell'ordinamento, sia imponendo espressamente l'applicazione necessaria di regole materiali interne, sia facendo desumere tale applicazione necessaria dal fatto che la norma tutela in via prioritaria valori, volta a volta, ritenuti essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento e della comunità statale, tali da definire direttamente il proprio ambito di applicazione nello spazio in ragione del loro oggetto e del loro scopo, e pertanto soltanto ed esclusivamente quelle norme che siano «spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate» (così Cass. S.U. n. 14650/11), cioè che delimitano la loro efficacia nello spazio in ragione dell'oggetto e dello scopo perseguiti, interpretate pertanto in senso restrittivo, e non rappresentabili nel caso in specie;

ritenuto invece che l'articolo 36 della legge 218/1995 ha previsto, nel nostro ordinamento, l'applicazione, nei rapporti tra genitori e figli, della legge nazionale del figlio, e la legge 218/1995 ha modificato le precedenti disposizioni preliminari del codice civile, evitando ogni possibile sbilanciamento nei confronti del padre (vecchio articolo 20 delle preleggi) e ha disposto l'applicazione della legge del figlio (per le specifiche misure di protezione, quali il procedimento per le sottrazioni internazionali, si applica invece l'art 42 della stessa legge, che richiama le convenzioni internazionali);



ritenuto che, al di là di quanto rappresentato dalla madre sul punto, vi è certezza sulla cittadinanza turca del minore e pertanto sulla legge applicabile, che rimane quella nazionale del minore e quindi quella turca, per cui anche sotto questo profilo non appare la sussistenza della competenza di questo Tribunale per i Minorenni, nella procedura di cui all' art. 330 c.c.;

visto il parere del PMM in tal senso, che ha escluso l' applicabilità in tal caso di quanto previsto all' art. 17, stante l' espressa previsione dell' applicabilità della legge nazionale del figlio nei rapporti patrimoniali e personali "compresa la potestà dei genitori", chiedendo la declaratoria di incompetenza,

**P. Q. M.**

Definitivamente pronunciando dichiara non luogo a provvedere sul ricorso indicato, non essendovi la competenza del Tribunale per i minorenni

Si comunichi al ricorrente.

Venezia-Mestre, 14-12-2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Elettra Pedà

IL PRESIDENTE EST.  
dott. Rocco Valeggia



Depositato in Cancelleria  
VE - Mestre, 14 GEN 2019  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Elettra Pedà

